

da tuttoscuola.com 15/11/2010

Per le supplenze i docenti di sostegno non si toccano?

La Direzione generale del Miur per il personale scolastico ha diramato nei giorni scorsi una nota (prot. 9839 dell'8 novembre 2010) con la quale vengono fornite indicazioni e interpretazioni sulle supplenze temporanee del personale docente.

La nota è stata salutata con valutazioni diverse da parte delle Organizzazioni sindacali che nel complesso hanno comunque apprezzato alcune aperture dell'Amministrazione.

Un passaggio della nota è riservato ai docenti di sostegno per il cui utilizzo, nonostante il chiarimento, sembrano, tuttavia, permanere alcuni dubbi.

La nota, in proposito, afferma che "Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

Non si può non apprezzare il richiamo del Miur circa la "non opportunità" di un eventuale utilizzo in supplenza dei docenti di sostegno, sottraendoli ai loro compiti d'istituto. Richiamo sacrosanto, ma non sarebbe stato meglio parlare di divieto, anziché di non opportunità.

Altra considerazione, per la quale sarebbe forse opportuno un supplemento di chiarimento, riguarda il possibile utilizzo del docente di sostegno durante i periodi di assenza (a volte anche prolungati) dell'alunno disabile per l'integrazione del quale il docente stesso è stato nominato.

È possibile utilizzare il docente nei casi di assenza dell'alunno disabile? Se lo chiedono (e ce lo hanno richiesto) diversi dirigenti scolastici.

Oppure bisogna ritenere che quella nota ministeriale abbia decretato l'intangibilità dei docenti di sostegno per le supplenze?